SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1192)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANARI, BRUGGER e MITTERDORFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1980

Incentivazione della produzione di energia idroelettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Non occorrono molte parole per ricordare la situazione energetica del nostro Paese, condizionato in maniera determinante dalla fornitura di prodotti petroliferi, con le implicazioni strategiche ed economiche che tutti conosciamo. Per restare nel campo dell'energia elettrica, i dati forniti dall'Enel per il 1979 riferiscono che il 58,2 per cento dell'energia elettrica è stata prodotta con impiego di derivati petroliferi, il 5,7 per cento da gas naturale, il 7,4 per cento da carbone, analogamente per la massima parte importati; solo il 23,8 per cento è di produzione idroelettrica.

L'attuale situazione, già pesante, è destinata ad aggravarsi per il prossimo futuro, imponendo con la massima urgenza al Paese ed al Parlamento scelte definitive, sulla base del piano energetico nazionale, dei programmi dell'Enel, degli incentivi alla produzione di energie alternative, fra le quali resta e resterà pur sempre di notevole importanza l'energia idroelettrica.

Se si considera che ogni kWh di energia prodotta corrisponde a circa 220 grammi di prodotti petroliferi, ogni sforzo per incrementare la produzione di energia alternativa al petrolio è significativo e contribuisce al miglioramento del bilancio energetico del nostro Paese. In questa direttiva intende inserirsi il presente disegno di legge, col proposito di incrementare la produzione idroelettrica da parte di enti locali, piccoli produttori, autoproduttori, che affianchino le iniziative certamente più incisive dell'ente di Stato, con un contributo non del tutto trascurabile. Con i provvedimenti proposti non è azzardato ipotizzare una maggior produzione idroelettrica dell'ordine di circa un miliardo di kWh all'anno, cioè un incremento almeno del 2 per cento dell'attuale produzione idroelettrica nazionale. Ciò può avvenire con lo sfruttamento integrale di tutte le risorse idriche a scopo idroelettrico, utilizzando anche quelle non di interesse dell'Enel, che l'Enel cioè, per la sua stessa strut-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

tura di ente nazionale, non riesce a gestire tempestivamente e convenientemente, fatta salva naturalmente la compatibilità con gli altri usi delle acque (irriguo, eccetera) ed in accordo con le esigenze di conservazione e salvaguardia del territorio.

Per ottenere tale scopo devono essere rimossi due ordini di ostacoli, di carattere legislativo e di carattere economico.

La vigente normativa deve essere in parte modificata, legittimando la facoltà per gli enti locali di esercitare l'attività elettrica (limitatamente all'energia idroelettrica), aumentando il campo di applicazione degli impianti idroelettrici da piccole derivazioni, rivedendo i rapporti con gli autoproduttori in merito anche alle concessioni di prossima scadenza.

Ai fini di una migliore economicità dei nuovi impianti idroelettrici è indispensabile che sia modificata la normativa esistente circa i ricavi attribuiti ai produttori di energia idroelettrica, poichè l'attuale logica che presiede al meccanismo del sovrapprezzo termico impedisce di fatto, contravvenendo alla logica economica, la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici pur rientranti obiettivamente nell'area di economicità. In altre parole ogni kWh di nuova energia idroelettrica prodotta deve essere equiparato a risparmio di prodotti petroliferi e deve poter usufruire del trattamento riservato alla energia elettrica prodotta con centrali termoelettriche. Se si pensa che il costo finale del kWh prodotto con nuovi impianti idroelettrici, compresi gli ammortamenti e le spese generali, risulta non inferiore a 75-80 lire e il prezzo di vendita fissato dalle tariffe non è superiore a 30 lire, nessuno è incentivato a nuove realizzazioni utilizzando risorse idroelettriche ancora disponibili. Oltre all'inevitabile rischio di ogni iniziativa, si arriverà comunque, nella attuale situazione, al risultato di produrre energia ad un costo in ogni caso superiore al prezzo di vendita. La convenienza si può raggiungere soltanto se, anche per l'energia idroelettrica di nuova produzione, viene introdotto il correttivo che fino ad ora è distribuito in funzione dei costi petroliferi ai produttori che impiegano impianti termoelettrici.

Le innovazioni che il presente disegno di legge vuole introdurre non debbono comunque apparire come rivoluzionarie. A tale proposito si ritiene opportuno richiamare quanto espresso dal Presidente dell'Enel, ingegner Corbellini, nella sua relazione alla Commissione industria del Senato in data 24 ottobre 1979:

« . . . abbiamo intenzione di procedere ad un esame congiunto con le Regioni per valutare e decidere insieme qual è per ciascun caso l'uso più conveniente dell'acqua, se cioè possa o debba essere destinata ad altri usi idroelettrici — irrigui e civili — o se possa essere destinata ad usi idroelettrici ed in tal caso vedere se ci sono imprese di enti locali o privati interessati a sfruttarla. Da questo lavoro congiunto di setaccio dovremmo quindi arrivare a lasciare fuori solo quelle utilizzazioni potenziali che non sono economicamente esercitabili da nessuno . . . *omissis* . . .

Oltre che della costruzione di nuovi impianti e del ripristino di impianti inattivi, dobbiamo anche preoccuparci della migliore utilizzazione degli impianti esistenti. Intendo riferirmi, in particolare, a vari impianti di terzi — aziende municipalizzate ed autoproduttori — per i quali le relative concessioni scadono nel 1981.

A norma di legge l'Enel subentrerà in queste concessioni; d'altra parte, alcuni di questi impianti costituiscono un insieme unitario dal punto di vista dell'esercizio idroelettrico e, pertanto, non è economicamente conveniente per la collettività nazionale, nè tecnicamente agevole, ipotizzare l'esercizio separato di una parte di essi. Si pone quindi sin d'ora il problema di trovare una soluzione che — nel rispetto delle prerogative cui l'Enel non può rinunciare per motivi di carattere istituzionale — consenta la continuazione dell'esercizio unitario di questi impianti, anche in vista di un loro sostanziale rifacimento, per aumentarne la producibilità e soprattutto la potenza, e di nuove utilizzazioni dei corsi d'acqua che li alimentano,

salvaguardando, ovviamente, gli interessi e le esigenze delle imprese interessate.

Per queste nuove realizzazioni e per altre allo studio, considerata l'entità dell'impegno finanziario connesso ed il fatto che parte della potenza ottenibile potrebbe superare le necessità delle singole aziende e sarebbe invece preziosa per la rete nazionale, si potrebbe anche pensare alla costituzione di società miste, nelle quali gli interessi di tutti siano salvaguardati e con la partecipazione delle Regioni interessate o di chi le Regioni vorranno designare ... *omissis* ... ».

Si ritiene che il presente disegno di legge abbia interpretato l'auspicio del Presidente dell'Enel, nel senso di rendere praticabile l'auspicato « lavoro congiunto di setaccio » e la politica di sfruttamento integrale delle risorse idriche a scopo idroelettrico, al di fuori delle previsioni dell'Enel ed in armonia con i suoi programmi.

Il disegno di legge si articola in tre titoli. Il titolo I si riferisce agli enti locali, che vengono autorizzati ad esercitare l'attività elettrica. Per il coordinamento viene istituito un comitato regionale con il compito di elaborare un programma di sfruttamento integrale delle risorse idriche a scopo idroelettrico ed un piano di realizzazione di nuovi impianti idroelettrici nonchè di modifica e potenziamento di quelli esistenti, al di fuori delle previsioni di sviluppo e dei programmi dell'Enel e con essi compatibili.

L'articolo 3 definisce i criteri con i quali viene stabilito il prezzo dell'energia idroelettrica negli scambi o nelle cessioni fra i produttori e l'Enel. Il prezzo sarà commisurato al costo medio del combustibile impiegato nelle centrali termoelettriche dell'Enel, con un'integrazione in caso di potenza garantita.

Come incentivazione alla realizzazione di nuovi impianti ed al miglioramento di impianti idroelettrici esistenti, è fissato per l'energia così prodotta un contributo ulteriore pari al costo medio marginale di produzione dell'energia prodotta nelle centrali termoelettriche dell'Enel. Tale contributo, a carico dell'utente, sarà erogato dalla Cassa conguaglio tariffe elettriche ai produttori di nuova energia idroelettrica, in maniera analoga a come attualmente vengono rimborsati i maggiori costi di produzione dell'energia termoelettrica.

L'articolo 4 prevede il trasferimento, su richiesta, agli enti locali degli impianti di produzione dismessi, di pertinenza dell'Enel o di altre imprese, stabilendo i criteri di indennizzo e le modalità di trasferimento.

Il titolo II riguarda gli impianti idroelettrici da piccole derivazioni, liberalizzando gli impianti di potenza nominale media di concessione inferiore a 5.000 Kw (l'attuale limite sono 3.000 Kw) e prevedendo, come incentivazione alla realizzazione, contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con le disposizioni in merito, che rappresentano facilitazioni procedurali ed incentivi di natura economica, si ritiene che potranno essere concretamente incoraggiate numerose iniziative di sfruttamento idrico agli effetti di nuova produzione di energia idroelettrica, con un contributo tangibile per il bilancio energetico e con un risparmio sensibile (l'energia prodotta e consumata *in loco* evita le perdite da trasferimento).

Il titolo III si riferisce agli impianti idroelettrici da grandi derivazioni, per i quali sono di prossima scadenza le concessioni. Allo scopo di garantire e possibilmente migliorare la produzione idroelettrica attuale, compatibilmente con i programmi dell'Enel, si propongono i seguenti provvedimenti:

— che gli impianti di cui scade o è scaduta la concessione e per i quali l'Enel ha già programmato lavori di ristrutturazione, restino in gestione temporanea ai concessionari cessanti, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori dell'Enel, fino alla definitiva fermata dell'impianto. Ciò dovrebbe evitare perdite di produzione dovute ad anticipata fermata e, con la riserva di energia prevista analogamente all'articolo 9, eventualità di squilibrio dei servizi pubblici e delle attività industriali connessi agli impianti;

— che per gli impianti di cui la concessione scadrà entro il 31 dicembre 1985,

ma per i quali l'Enel non ha tuttora predisposto programmi di ristrutturazione a scadenza ravvicinata, gli stessi concessionari cessanti possano ottenere il prolungamento della concessione, a condizione che vengano effettuate migliorie agli impianti, che ne incrementino la producibilità.

Anche in questo caso si tratta di una forma di incentivazione alla produzione di nuova energia idroelettrica, nel caso che l'ente di Stato non sia in grado di provvedere direttamente con tempestività.

L'articolo 12 prevede la proroga della durata delle concessioni in scadenza fino al 31 gennaio 1985, allo scopo di consentire la predisposizione dei progetti di miglioramento e l'espletamento delle relative istruttorie.

Con le disposizioni dell'articolo 13 si intende incoraggiare gli sforzi di miglioramento della produzione idroelettrica da parte delle imprese, rimuovendo le anacronistiche limitazioni che in molti casi costituiscono attualmente remora ad iniziative valide nell'economia generale.

L'articolo 14 prevede gli incentivi di natura economica relativi al prezzo della energia.

L'articolo 15 ricorda la validità delle norme in vigore per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le competenze attribuite nella materia alle altre Regioni a statuto speciale ed a quelle a statuto ordinario.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA IDROELETTRICA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Per quanto non in contrasto con le previsioni di sviluppo e con i programmi dell'Enel e compatibilmente con essi, gli enti locali, a modificazione dell'articolo 4, punto 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e relative norme delegate di attuazione, sono autorizzati ad esercitare le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, limitatamente all'energia idroelettrica e ed escluse l'importazione e l'esportazione, mediante aziende costituite ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, e successive modificazioni.

Gli enti locali, di cui al comma precedente, sono i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e, per le provincie autonome di Trento e Bolzano, gli altri enti di diritto pubblico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Art. 2.

Al fine di un razionale coordinamento per il massimo sfruttamento di tutte le risorse idriche locali a scopo idroelettrico, presso il Commissariato di Governo delle Regioni interessate alla produzione idroelettrica è costituito un comitato di coordinamento delle attività idroelettriche, composto da tre rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra i quali almeno uno

designato dall'Enel, e da tre rappresentanti della Regione interessata, tra i quali almeno uno designato dagli enti locali che esercitano attività idroelettrica ed uno designato dalle imprese autoproduttrici. Nello stesso modo si provvede alla nomina dei membri supplenti.

Gli enti locali di cui all'articolo 1 possono costruire nuovi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e modificare impianti idroelettrici esistenti, compatibilmente con le previsioni di sviluppo dell'Enel e con i suoi programmi.

Le relative concessioni ed autorizzazioni, a norma del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, possono essere accordate se compatibili con le previsioni di sviluppo deliberate dal comitato di coordinamento di cui al primo comma.

Per la concessione di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, rispetto all'Enel è data preferenza agli enti locali di cui all'articolo 1.

Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, numero 342, sono estese agli enti locali di cui all'articolo 1.

Le comunicazioni di cui agli articoli 8 e 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, devono essere effettuate anche al comitato di coordinamento di cui al primo comma, competente per territorio.

L'Enel comunicherà i programmi di utilizzazioni idriche interessanti il territorio regionale al predetto comitato, il quale comunicherà all'Enel le iniziative ed i programmi di sviluppo su cui ha deliberato.

Il comitato di coordinamento, nel rispetto delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a norma della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, delibera in particolare in ordine:

1) al programma di sfruttamento integrale delle risorse idriche del territorio agli effetti della produzione di energia elettrica;

2) al piano di realizzazione di nuovi impianti idroelettrici nonchè di modifica e potenziamento di quelli esistenti, nell'ambito del territorio, al di fuori delle previsioni di sviluppo e dei programmi dell'Enel e con essi compatibili.

Art. 3.

Fra le imprese degli enti locali, tra queste e l'Enel ed i soggetti indicati nei numeri 6) e 8) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono ammessi cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica.

Ad integrazione dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1965, n. 342, si precisa:

1) che per l'emanazione delle direttive per il coordinamento e per l'esercizio delle attività idroelettriche di enti ed imprese diversi dall'Enel, il Comitato dei ministri sentirà il comitato di coordinamento competente per il territorio;

2) che l'energia utilizzata ai sensi dell'articolo 4, n. 6), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dalle imprese autoproduttrici fuori del territorio regionale è considerata compresa nel fabbisogno delle imprese stesse;

3) che il prezzo della energia elettrica ceduta come previsto dal primo comma sarà commisurato al costo medio del combustibile impiegato nelle centrali termoelettriche dell'Enel, con revisione trimestrale.

Allorchè la vendita o la cessione di energia idroelettrica all'Enel vengano fornite a potenza garantita, al prezzo risultante dal precedente comma va aggiunto un corrispettivo per quota di potenza garantita;

4) che sull'energia idroelettrica prodotta da impianti di pertinenza degli enti locali di cui all'articolo 1, entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge, alle imprese produttrici sarà erogato da parte della Cassa conguaglio tariffe elettriche un contributo pari al costo medio marginale di produzione del chilowattora termoelettrico nelle centrali termoelettriche dell'Enel, con revisione trimestrale. Lo stesso contributo sarà erogato alle imprese produttrici sugli incrementi di energia idroelettrica prodotta con potenziamento, effettuato dopo l'entrata in vigore della presente legge, degli impianti

esistenti, di pertinenza degli enti locali di cui all'articolo 1.

Art. 4.

A richiesta sono trasferiti agli enti locali di cui all'articolo 1 gli impianti di produzione idroelettrica dell'Enel con le relative pertinenze, qualora dismessi.

Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i beni mobili ed immobili inerenti all'attività di produzione idroelettrica nel territorio dell'ente locale, ivi compresi gli impianti di trasformazione e gli impianti di trasporto relativi al solo impianto trasferito, nonchè i relativi rapporti giuridici.

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal prefetto competente per territorio, sentita la Regione, in relazione al valore di stima determinato dall'Ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:

a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, specie 1/a;

b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, specie 1/a.

Gli impianti idroelettrici di pertinenza delle imprese di cui all'articolo 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che esercitano attività idroelettrica nell'ambito del territorio, che siano rinunciati o dismessi, sono trasferiti su richiesta all'ente locale, compresi gli impianti di trasformazione e trasporto, anche nel caso di grandi derivazioni purchè l'Enel abbia rinunciato al diritto di prelazione. L'ammontare dell'indennizzo spettante a dette imprese sarà stabili-

to secondo i criteri di cui al precedente comma.

Salvo diverso accordo fra le parti, l'indennizzo di cui al secondo comma ed al comma precedente è corrisposto in dieci anni, in venti semestralità uguali. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 7,50 per cento in ragione di anno. Nel caso di divergenze sull'ammontare dell'indennizzo, la controversia sarà risolta da un collegio arbitrale di tre membri, di cui due nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, presidente, nominato dal Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, competente per territorio.

È fatta in ogni caso salva l'applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

Il personale dipendente dalle imprese, addetto all'impianto ed alla relativa attività elettrica oggetto del trasferimento ed in servizio alla data del trasferimento, è mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale dell'ente locale, con il diritto al mantenimento del trattamento giuridico, economico e previdenziale, anche individuale, in atto.

TITOLO II

NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI IMPIANTI IDROELETTRICI DA PICCOLE DERIVAZIONI

Art. 5.

Il limite di 3.000 kW di potenza nominale media di concessione di cui all'articolo 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7, è elevato a 5.000 kW.

La produzione di energia idroelettrica non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza nomi-

nale media di concessione degli impianti non sia superiore a 5.000 kW.

Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media fino a 5.000 kW si applicano, salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 gennaio 1977, n. 7, le norme concernenti le piccole derivazioni contenute nel testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

I soggetti che intendono procedere alla costruzione di impianti idroelettrici di cui al primo comma hanno l'obbligo di darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel, all'UTIF ed al comitato di coordinamento delle attività idroelettriche competente per territorio di cui all'articolo 2.

Gli impianti idroelettrici di cui al primo comma dovranno essere compatibili con il piano di realizzazione di nuovi impianti idroelettrici deliberato dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 2.

Art. 6.

A modifica dell'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1963, n. 729, saranno soggette a trasferimento all'Enel le imprese che abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito per due anni consecutivi più di 65 milioni di chilowattore per anno.

Art. 7.

Per i soggetti che provvedono all'installazione di impianti idroelettrici di cui al primo comma dell'articolo 5 si applicano le disposizioni previste ai punti 3) e 4) dell'artico 3.

Art. 8.

Per l'attuazione di nuovi impianti idroelettrici con potenza nominale media di concessione fino a 5.000 kW, nonchè per gli ampliamenti ed i ripristini di analoghi impianti

esistenti è autorizzata la concessione di un contributo statale in conto capitale.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 2.

Detto contributo è liquidato per intero a seguito del collaudo delle opere o in misura parziale sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

L'onere relativo alla concessione dei contributi di cui al presente articolo fa carico al capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1980, nella misura dei fondi accantonati durante l'esercizio finanziario stesso, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. La dotazione dei capitoli sarà annualmente determinata con la legge finanziaria.

TITOLO III

NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI IMPIANTI IDROELETTRICI DA GRANDI DERIVAZIONI

Art. 9.

Le grandi derivazioni idroelettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici, interessate da lavori previsti da programmi esecutivi dell'Enel per l'utilizzazione coordinata del relativo bacino idrografico, sono affidate, all'atto della scadenza della concessione, e compatibilmente con i programmi dell'Enel, in gestione temporanea e provvisoria ai concessionari cessanti.

La gestione provvisoria cesserà allorchè, in conseguenza dell'avvenuta concessione all'Enel e dello stato di avanzamento dei lavori, non sarà possibile l'utilizzazione della

derivazione ed il preesistente impianto dovrà essere definitivamente fermato.

Le opere relative passano in proprietà all'Enel, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, numero 342.

Nel periodo della gestione provvisoria sono interamente a carico dell'utente tutti gli obblighi derivanti dalla relativa concessione e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonchè gli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria dell'impianto ed annessi macchinari ed attrezzature.

Allo scopo di non turbare l'equilibrio tecnico-economico dei servizi pubblici e delle attività industriali cui è destinata la produzione degli impianti in scadenza, l'Enel riserverà al concessionario cessante, a partire dalla data di definitiva fermata dell'impianto di cui al primo comma, una quantità di potenza e di energia equivalente a quella producibile con il preesistente impianto, costante per i primi 10 anni ed in seguito gradualmente decrescente fino ad annullarsi allo scadere del 20° anno. Detta energia verrà ceduta ad un prezzo per kWh eguale al costo di esercizio del preesistente impianto all'atto della fermata, da rivalutare in base agli indici ISTAT con revisione trimestrale.

Art. 10.

Agli enti locali ed alle imprese autoproduttrici, titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici aventi scadenza entro il 31 dicembre 1985 e che non risultino interessati a lavori programmati dall'Enel a scadenza ravvicinata, potrà essere accordata, anche in deroga all'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, una nuova durata della relativa concessione, a condizione che enti locali ed imprese autoproduttrici attuino ampliamenti o varianti che comunque incrementino o

migliorino l'attuale producibilità in energia e/o potenza dei relativi impianti.

La domanda per la nuova durata col progetto degli interventi da attuare deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Previo l'espletamento dell'istruttoria che sarà fatta a norma del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, e successive modificazioni, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, accorderà, ove nulla osti, la nuova durata della concessione, stabilendone le condizioni tenendo conto degli incrementi di energia e/o potenza realizzabili, della spesa necessaria e dei vantaggi al regime idraulico ed al pubblico interesse.

Art. 11.

Allorchè negli impianti idroelettrici da grandi derivazioni non risulta possibile, per motivi tecnico-oroidrografici, attuare alcun intervento per migliorare o incrementare la loro producibilità, il concessionario dovrà presentare ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè all'Enel, entro il termine di due anni, apposita documentata dichiarazione.

In tal caso l'Enel, alla scadenza della concessione e compatibilmente con i suoi programmi energetici, conferirà all'utente cessante, che ne accetti le condizioni, l'esercizio dell'impianto idroelettrico per un periodo non eccedente i 30 anni.

Art. 12.

Al fine di consentire la presentazione dei progetti e l'espletamento delle istruttorie di rito, è prorogata fino al 31 gennaio 1985 la durata delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza entro tale data.

Art. 13.

I nuovi impianti idroelettrici di potenza nominale media superiore a 5.000 kW, di pertinenza degli enti locali di cui all'articolo 1 e delle imprese autoproduttrici, nonchè gli ampliamenti, le ristrutturazioni ed i ripristini di quelli esistenti e di quelli dismessi o rinunciati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati, agli effetti della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, agli impianti a recupero di cui all'articolo 4, n. 7), di detta legge.

Resta ferma l'osservanza del disposto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, per quanto concerne l'esercizio del potere di coordinamento delle attività elettriche da parte dell'Enel.

Art. 14.

All'energia prodotta con impianti idroelettrici da grandi derivazioni si applicano le diposizioni previste ai punti 3) e 4) dell'articolo 3.

Art. 15.

Per quanto non in contrasto con la presente legge, restano in vigore le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, numero 381, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Sono fatte salve le competenze attribuite nella materia dalle vigenti disposizioni alle Regioni a statuto speciale ed a quelle a statuto ordinario.